DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL TITOLO E DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO

Art. 8

Ordine nazionale dei geologi

Gli iscritti all'albo costituiscono l'Ordine nazionale dei geologici ed eleggono il Consiglio nazionale dell'Ordine.

Versione in vigore dal 15 marzo 1963, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo
Estremi	Legge 3 febbraio 1963, n. 112
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1963

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-la-tutela-del-titolo-e-della-professione-di-geologo/art-8-ordine-nazionale-dei-geologi

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it